

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY TRIESTE A.S.D." - TRIESTE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Pattinaggio Artistico Jolly Trieste Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione gode di personalità giuridica ed è regolarmente iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche con il numero 116 ai sensi degli art. 14 e ss. del Codice Civile.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è indeterminata e la stessa potrà sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Sede

L'associazione ha sede in Trieste, in via di Giarizzole 38, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, unità locali operative, rappresentanze e sezioni ad essa collegate.

Art. 4 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

In base all'interesse collettivo dei soci ha quale scopo principale:

la per finalità lo sviluppo, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento allo sport del pattinaggio artistico, intesa anche come attività didattica e come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del pattinaggio artistico sia su rotelle che su ghiaccio, ivi compresa la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni sportive in genere. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere l'attività di:

- gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, propri o di terzi, necessarie alla pratica del pattinaggio stesso e delle discipline complementari ad esso;
- organizzazione e realizzazione di attività spettacolistiche e sportive sia di natura artistica che agonistico - sportiva in favore dei propri soci e anche di terzi;
- promuovere, favorire ed organizzare attività sportive dilettantistiche in genere, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- attuare progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole organizzando anche cicli di lezioni dimostrative, corsi, incontri – spettacolo, seminari per il personale docente e per i genitori;
- esercitare, in via meramente marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.
- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;

- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione anche fotografica e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'attività Istituzionale dell'associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà collaborare, aderire o attivare rapporti con Enti Pubblici o privati, siti in territorio locale, nazionale o internazionale.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla libera elettività e gratuità delle cariche associative.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto i proventi delle attività, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale.

L'associazione si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci, può assumere lavoratori dipendenti se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare la sua attività.

Art. 5 - Accettazione delle norme federali

L'associazione accetta incondizionatamente le direttive del C.O.N.I. e tutte le disposizioni statutarie della F.I.H.P., impegnandosi ad accettare ed eseguire anche per i propri soci le decisioni dei suoi Organi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante legale con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 6 - Doveri dell'Associazione

Sulla base dell'accettazione delle norme federali, l'associazione per il tramite del suo legale rappresentante si impegna a:

- a. Osservare le disposizioni del C.O.N.I., del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principii lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- b. Esercitare con lealtà sportiva l'attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport;
- c. Esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
- d. Assicurare l'assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolarne la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
- e. Mettere a disposizione della F.I.H.P. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale Italiana;
- f. Versare alla federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
- g. Destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare.

Art. 7 - Diritti dell'Associazione

Sulla base dell'accettazione delle norme federali, l'associazione per il tramite del suo legale rappresentante si impegna a:

- a. Partecipare alle assemblee federali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- b. Votare nelle assemblee Federali sempre che abbia maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi rispetto alla data fissata per la celebrazione delle Assemblee e che in detto periodo di anzianità di affiliazione, l'associazione svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali;
- c. Partecipare all'attività federale ufficiale sia a livello Internazionale, Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale in base a regolamenti specifici;
- d. Organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali.

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci dell'associazione persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva cui la stessa è affiliata.

Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi:

- uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- diritto di voto per i soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
- sovranità dell'Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l'ammissione all'Associazione ovvero l'esclusione dalla stessa;
- pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 9 – Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- a. Soci Fondatori;
- b. Soci Onorari;
- c. Soci Ordinari;
- d. Soci Sostenitori;

- Sono soci fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell'associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
- Sono soci onorari quelle personalità esterne o interne all'associazione, che per il loro prestigio e/o per meriti sportivi, si onora di nominarli e di annoverarli tra i propri soci.

- Sono soci ordinari coloro i quali avendone fatto domanda e riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, vengono accolti come tali e/o coloro che intendono praticare l'attività sportiva come proposta dall'associazione.
- Sono soci Sostenitori le persone fisiche, Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni che in sintonia con gli scopi Istituzionali dell'Associazione, abbiano giovato all'associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

Art. 10 - Ammissione dei Soci

Chi intende diventare Socio, deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, anche su moduli predisposti.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibererà al riguardo.

Al momento della comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda, il socio dovrà pagare il canone sociale e quant'altro deliberato dall'Assemblea, entro i termini stabiliti.

Art. 11 - Obblighi dei Soci

I Soci, a qualunque categoria appartengono, sono tenuti a:

- All'osservanza ed al rispetto di tutte le norme derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- Difendere e onorare il buon nome dell'Associazione;
- Al rispetto individuale della normativa federale e sportiva;
- Al versamento della quota associativa o altre quote così come deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Al versamento delle quote di iscrizione a corsi, al versamento dei canoni mensili, trimestrali o annuali a seconda della periodicità dell'attività, i cui importi sono determinati dal Consiglio Direttivo;
- Al versamento di eventuali contributi straordinari per far fronte alle spese necessarie dell'Associazione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo previa delibera dei soci;
- Al versamento della quota di ammissione "una tantum" ove determinata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'ammissione dei nuovi soci;
- Svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro;

Art. 12 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni e a tutte le attività indette dalla stessa;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di partecipare e votare nelle assemblee dell'Associazione, il diritto di voto spetta solo ai soci maggiorenni e in regola con il versamento delle quote sociali o degli altri contributi deliberati.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso;
- c. per esclusione

Il recesso e l'esclusione devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che, in forma scritta, richieda il suo recesso al Consiglio Direttivo;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale o di eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci;
- che, nell'esecuzione dell'attività sportiva, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi associativi, derivanti anche da non osservanza di eventuali regolamenti interni;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, allo scopo e all'oggetto dell'associazione;
- che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri soci e non educativo verso i soci di minore età;
- che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali e/o morali all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo associativo o dell'oggetto sociale;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

Il socio che cessa di far parte dell'associazione, risponde verso questa per il pagamento delle quote annuali non versate per l'anno solare.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato entro il 31 ottobre, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o "a mano".

Il provvedimento di radiazione, assunto dal C.D., dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria e l'associato radiato non potrà più essere ammesso.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari

I soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento interno, di provvedimenti a loro carico da parte delle Federazioni alle quali aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio alla Associazione o agli appartenenti a quest'ultima, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione fino a sei mesi;

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all'interessato.

La sospensione viene inflitta per mancanze disciplinari più gravi ed è deliberata dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più soci o del Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate in segreteria e comunicate all'interessato a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri il socio ha diritto di presentare ricorso, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, spedita dal Consiglio Direttivo, con dichiarazione scritta e motivata da depositare alla Segreteria dell'Associazione la quale ne rilascerà ricevuta.

Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea nella prima convocazione successiva al ricorso.

Art. 15 - Organi associativi

Gli Organi associativi sono:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f. il comitato elettorale

Art. 16 - Assemblee

le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire con i seguenti metodi: affissione all'albo sociale, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax.

Art. 17 - Assemblea ordinaria

l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo, si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- elegge il Presidente ed il Consiglio direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera su eventuali contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati, in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta solo n. 1 associato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b. abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- c. abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

Art. 18 - Assemblea Straordinaria:

l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Deliberazioni Assemblea

in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a. per appello nominale;
- b. per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario (non necessario quando il verbale di assemblea sia redatto da un notaio) e, quando necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori; copia dello stesso verrà messa a disposizione degli associati.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci; gli sono attribuiti la direzione e la legale rappresentanza del sodalizio; gli competono inoltre il coordinamento di tutte le attività ed il controllo diretto sulla gestione amministrativa e tecnico-sportiva. Presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, decade l'intero Consiglio Direttivo, e, a cura del Vice Presidente, deve essere indetta entro trenta giorni l'assemblea generale per la nomina degli Organi Direttivi. Il Presidente, ovvero il Vice Presidente nei casi di impossibilità definitiva del Presidente, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea generale.

Art. 21- Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette membri.

Il Presidente distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.

Le cariche da assegnare sono le seguenti:

- a. un Vice Presidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato;
- b. Il Segretario, che cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi socio che volesse prenderne visione, aggiorna il libro soci;
- c. Il Tesoriere, che cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili;

- d. il Direttore Sportivo, che provvede all'affiliazione e al tesseramento presso la F.I.H.P, all'assicurazione dell'associazione e degli atleti, cura i rapporti con le altre associazioni sportive nella materia di sua competenza.

Art. 23 - Nomina e sostituzione dei consiglieri

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni anticipate, per qualsiasi ragione, da parte di un membro del Consiglio Direttivo, o qualora il C.D. lo ritenga necessario per un evento particolare o per un periodo determinato, si può cooptare il primo dei non eletti o un associato che svolga le funzioni di consigliere. La nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti

Art. 24 - Adunanze e competenze

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei Consiglieri relativamente ad un incarico specifico e deliberato.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- Fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- Adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari.
- Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni concordate con l'assemblea.

Le adunanze del consiglio direttivo sono sempre presiedute dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente. Dell'adunanza, il segretario dovrà redigere il verbale che verrà messo agli atti.

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote sociali;
- Quote di buona entrata;
- Quote di ammissione;
- Eventuali contributi volontari dei soci;
- Quote annue straordinarie, determinate dall'Assemblea dei soci;
- Contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- Eventuali donazioni o lasciti;
- Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali.

Art. 27 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia consuntivo che preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto, dopo la sua approvazione, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

Art. 28 - Il collegio dei revisori dei conti

Composizione, durata e funzioni.

Il collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico ove nominato, è costituito da 3 membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea tra i soci, oppure da un professionista tecnico nella materia esterno all'associazione.

Il collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, potrà essere sostituito dal revisore unico in caso di dimissioni o impedimento del collegio.

Il collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il collegio dura in carica 4 anni.

Al Collegio dei Revisori o al revisore unico, sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo amministrativo-contabile, vigilare sull'osservanza della legislazione fiscale, previdenziale e societaria, accertare la coerenza delle decisioni di spesa con le indicazioni del bilancio preventivo e la regolarità del bilancio consuntivo. I Revisori devono procedere con frequenza, almeno trimestrale, ad una verifica di cassa.

Art. 29 - Il collegio dei Probiviri

Composizione, durata e funzioni.

L'assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, tra cui elegge il Presidente; dura in carica 4 anni.

Il collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

Art. 30 - Il comitato elettorale

Composizione, durata e funzioni.

Il Comitato Elettorale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alla prima adunanza, il Comitato elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza.

Esso provvede a predisporre le liste dei candidati da presentare all'Assemblea dei soci, secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento.

E' compito del Comitato vigilare che i candidati non siano portatori di interessi configgenti con quelli della società. I membri del Comitato elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell'Assemblea dei soci.

Art. 31 - Clausola compromissoria con rito irrituale - arbitrato

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi di giustizia interni all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della F.I.H.P.

Art. 32 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, con il quorum di cui all'articolo 19 del presente statuto, con esclusione di deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri. Qualsiasi sia la causa di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

Art. 33 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia. In caso di controversie l'unico foro competente è quello di Trieste.

VISTO: IL PRESIDENTE